



COMUNE di  
FIANO ROMANO  
Città Metropolitana  
di Roma Capitale

# **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI**

Allegato alla Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 29/06/2021

Art 1. “Disposizioni generali “	3
Art 2. “Forme di gestione”	4
Art 3. “Finalità e obiettivi”	4
Art 4. “Competenze del Comune”	5
Art 5. “Definizioni”	6
TITOLO 2 – PRESCRIZIONI GENERALI DEI PRODUTTORI E DEL GESTORE	9
Art 6. “Prescrizioni sulla raccolta degli imballaggi”	9
Art 7. “Modalità di conferimento e obblighi dei produttori (Utenze Domestichee/o Utenze Non Domestiche) di rifiuti”	9
Art 8. “Caratteristiche e regolarità del servizio”	10
TITOLO 3 – MODALITA’ DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI	10
Art 9. “Modalità di attuazione del servizio di raccolta”	10
Art 10. “Modalità generali della raccolta porta a porta”	11
Art 11. “Accesso alla proprietà privata”	13
Art 12. “Frazione secca residua (Secco Indifferenziato)”	13
Art 13. “Servizio dedicato di raccolta dei pannoloni (frazione secca)”	14
Art 14. “La raccolta differenziata”	14
Art 15. “Raccolta della frazione umida (Umido Organico)”	14
Art 16. “Raccolta carta”	15
Art 17. “Raccolta del vetro”	16
Art 18. “Raccolta delle frazioni plastica”	16
Art 19. “Raccolta della frazione ferro o alluminio e banda stagnata”	17
Art 20. “Raccolta degli scarti di giardino”	17
Art 21. “Raccolta di rifiuti ingombranti e beni durevoli”	17
Art 22. Raccolta differenziata dei rifiuti urbani particolari e pericolosi”	17
Art 23. “Raccolta degli oli vegetali domestici”	18
Art 24. “Raccolta degli abiti usati”	18
Art 25. “Il compostaggio domestico”	18
Art 26 Trasporto	19
TITOLO 4 – RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI E PULIZIA DEL TERRITORIO	20
Art 27. “Pulizia dei mercati”	20
Art 28. “Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici, manifestazioni, spettacoli viaggianti, luna park”	20
Art 29. “Disposizioni diverse”	20
Art 30. “Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte”	21
TITOLO 5 – CRITERI DI ASSIMILABILITÀ SECONDO LA NUOVA NORMATIVA	21
Art 31. “Criteri e modalità di assimilazione dei rifiuti”	21
Art 32. “Rifiuti speciali: raccolta smaltimento”	26
TITOLO 6 – UTILIZZO DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE	27
Art 33. “Norme per l’utilizzo del Centro di raccolta comunale”	27
Art 34. “Accesso”	27
Art 35. “Operatori del servizio”	28
Art 36. “Orario di apertura”	28
Art 37. “Categorie di rifiuti conferibili”	29
Art 38. “La gestione dei rifiuti elettronici RAEE”	29
TITOLO 7 – DISPOSIZIONI FINALI	30
Art 39. “Obblighi” e “Divieti”	30
Art 40. “Attività di controllo”	33
Art 41. “Controllo e sanzioni”	34
Art 42. “Entrata in vigore”	34
ALLEGATO A- Limiti quantitativi per i rifiuti accettati al Centro di Raccolta	35
ALLEGATO B- Sanzioni	37

## Art 1. “Disposizioni generali “

1. Il Comune di Fiano Romano (di seguito Comune) disciplina con il presente regolamento le attività connesse al ciclo unico dei rifiuti e agli altri servizi pubblici di igiene urbana e di carattere ambientale che vengono erogati sul territorio ai sensi del recente D.Lgs 3 settembre 2020 n. 116 che modifica l’art. 198 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale”, nonché dalle leggi e disposizioni emanate dalla Regione Lazio

2. Con il presente regolamento, in ossequio ai suddetti riferimenti normativi, il Comune disciplina la gestione dei rifiuti urbani, domestici e assimilati, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza e fissando:

- a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b) le direttive per le modalità di conferimento, per la raccolta differenziata e per il trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- c) le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- d) l’assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi della normativa vigente.

L’Amministrazione Comunale intende evidenziare come le modifiche introdotte col D.Lgs. n. 3 settembre 2020 n. 116, mirano a responsabilizzare i produttori di rifiuti rispetto alla prevenzione della produzione, alla preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero, ai rifiuti organici, al catasto e al trasporto. Le nuove misure sono in particolar modo finalizzate a *«incoraggiare una progettazione dei prodotti e dei loro componenti volta a ridurre gli impatti ambientali e la produzione di rifiuti, durante i processi produttivi e il successivo utilizzo dei prodotti, e tesa ad assicurare che il recupero e lo smaltimento di quanto divenuto rifiuto, avvengano secondo i criteri di priorità»* (nuovo art. 178-bis, inserito dall’art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 116/2020);

ancora, al titolo I - «Gestione dei rifiuti» - Capo III «Servizio di gestione integrata dei rifiuti», con l’aggiunta del nuovo articolo 198-bis relativo al «Programma nazionale per la gestione dei rifiuti»; al titolo II - «Gestione degli imballaggi», con particolare riferimento ad azioni mirate al riutilizzo degli imballaggi e all’adesione, da parte dei produttori, a consorzi; infine, al titolo VI - «Sistema sanzionatorio e disposizioni finali»; gli allegati C, D, E, F, I.

Inoltre, alle nuove disposizioni sono aggiunti i seguenti nuovi allegati:

- allegato L-ter «Esempi di strumenti economici e altre misure per incentivare l’applicazione della gerarchia dei rifiuti di cui all’articolo 179»;
- allegato L-quater «Elenco dei rifiuti di cui all’articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2)»;

- allegato L-*quinquies* «Elenco attività che producono rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera *b-ter*), punto 2)».

Modifiche anche per il decreto del ministro dell'Ambiente 8 aprile 2008 sui centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato.

Il nuovo provvedimento entra in vigore dal 26 settembre 2020.

## **Art 2. “Forme di gestione”**

1. L'Amministrazione Comunale di Fiano Romano provvede all'organizzazione e alla gestione di servizio relativo ai rifiuti urbani e alla tutela igienico sanitaria dell'ambiente e della cittadinanza sul territorio comunale secondo le forme di gestione di cui all'art.113 del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e successive modifiche e integrazioni.

2. La fruizione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati.

## **Art 3. “Finalità e obiettivi”**

1. Le operazioni di gestione dei rifiuti urbani costituiscono attività di pubblico interesse e sono sottoposte all'osservanza dei principi contenuti nell'art.178 del D.Lgs.152/06 e nell'art. 116 del D.Lgs. n. 3 settembre 2020.

2. In particolare tale gestione deve:

a) Essere ispirata al principio di uguaglianza tra cittadini;

- o Garantire parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato;
- o Ispirarsi a criteri di obiettività, trasparenza, giustizia e imparzialità;
- o Garantire una erogazione continua, regolare e senza interruzione dei servizi;
- o Garantire la partecipazione e l'accesso ai cittadini alla prestazione dei servizi ai sensi della presente normativa. Il Comune assicura il corretto esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti urbani mediante interventi che garantiscono:
  - o Garantire la tutela igienico-sanitaria della collettività e dell'ambiente;
  - o Garantire un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi e la preservazione delle risorse naturali;
  - o Garantire l'individuazione dei più efficaci sistemi di raccolta che rispondano alle esigenze e ai modi di vita dei cittadini e alle esigenze e al tipo di organizzazione delle imprese, nel rispetto degli obiettivi di qualità fissati dallo Stato;
  - o Garantire il raggiungimento dei maggiori risultati possibili nel recupero e nel riciclaggio dei rifiuti, anche mediante l'integrazione dei sistemi di raccolta dei rifiuti urbani e dei rifiuti di imballaggio, nel rispetto dei criteri generali fissati dallo Stato, della disciplina dettata dalla Regione e dalla Città Metropolitana di Roma Capitale
- o Garantire la promozione di iniziative rivolte a ridurre la produzione di rifiuti urbani;
- o Garantire la prevenzione e la repressione di ogni forma di inquinamento ambientale diretto o indiretto, con particolare riguardo alla gestione dei rifiuti urbani pericolosi.
- o Il Comune, di concerto con il Gestore del servizio pubblico, promuove tutte le forme organizzative di gestione dei servizi pubblici tendenti a limitare la produzione dei rifiuti,

nonché l'attuazione delle raccolte differenziate finalizzate al recupero di materia ed energia. Ciò potrà avvenire con il coinvolgimento del cittadino-utente anche attraverso forme di incentivazione/disincentivazione economica ed impositiva.

#### **Art 4. “Competenze del Comune”**

1. Sono di competenza del Comune, in regime di privativa, **la gestione dei rifiuti urbani** come definiti dagli artt.184 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ovvero la gestione dei seguenti rifiuti:

- i rifiuti domestici anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera
- assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità (con riferimento alle misure che vengono stabilite dal presente regolamento, tenendo conto delle effettive capacità di raccolta del servizio pubblico);
- i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, o sulle rive dei corsi d'acqua;
- i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- Competono inoltre al Comune, che può avvalersi del gestore di servizio:
  - a) il controllo su tutte le operazioni di gestione dei rifiuti urbani: la raccolta, il trasporto;
  - b) l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nel rispetto dei principi previsti dall'art. 219 del D.Lgs.152/06 e del successivo D.Lgs. n. 3 settembre 2020 n. 116;
  - c) l'emanazione di appositi atti gestionali che recepiscano modifiche del servizio.

3. Inoltre, competono al Comune:

- a) i provvedimenti, circoscritti al territorio comunale, rivolti alla rimozione, dei rifiuti abbandonati, nonché al ripristino dei luoghi;
- b) l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti, relative ad interventi circoscritti al territorio comunale, per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs.152/06 e s.m.i..

4. Restano esclusi dalla privativa comunale i seguenti rifiuti ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs.152/06.

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
- b) I seguenti rifiuti regolati da altre disposizioni normative che assicurano tutela ambientale e sanitaria:
  - le acque di scarico, eccettuati i rifiuti allo stato liquido;
  - i rifiuti radioattivi;
  - i materiali esplosivi in disuso;
  - i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
  - le carogne, le materie fecali ed altre sostanze naturali e non pericolose utilizzate nell'attività agricola;

- c) i materiali vegetali, le terre e il pietrame, non contaminati in misura superiore ai limiti stabiliti dalle norme vigenti, provenienti dalle attività di manutenzione di alvei di scolo ed irrigui;
- d) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato.

#### **Art 5. “Definizioni”**

1. Ai fini del presente regolamento si accolgono in parte le definizioni dell’art. 183 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. ed in particolare le definizioni di rifiuto, produttore, detentore, gestione, raccolta, raccolta differenziata, luogo di produzione dei rifiuti, stoccaggio, deposito temporaneo. Vengono riprese le seguenti definizioni:

- a) **rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell’allegato A alla parte quarta del D.Lgs.152/06 di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi;
- b) **produttore**: il soggetto la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
- c) **gestione**: la raccolta, il trasporto, dei rifiuti urbani, compreso il controllo di queste operazioni;
- d) **raccolta**: l’operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti e il loro trasporto;
- e) **raccolta differenziata**: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee;
- f) **raccolta differenziata monomateriale**: la raccolta idonea ad intercettare un’unica frazione recuperabile di rifiuti.

2. Si definiscono inoltre:

- a) **utenti domestici (UD)**: tutti i nuclei familiari residenti o domiciliati nel territorio comunale;
- b) **utenti non domestici (UND)**: tutte le comunità, le attività commerciali, industriali, professionali e le attività produttive e dei servizi in genere produttore di rifiuti assimilati agli urbani;
- c) **gestore del servizio**: il soggetto che, in base alle forme di cui al D.Lgs. 267/00 e dell’art. 200 e seguenti del D.Lgs.152/06 e s.m.i., effettua una o più operazioni comprese nella gestione dei rifiuti urbani;
- d) **conferimento**: modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore;
- e) **servizio di raccolta**: la raccolta effettuata dal gestore, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento;
- f) **raccolta a domicilio o “porta a porta”**: operazione di prelievo dei rifiuti all’esterno dei luoghi di produzione, in prossimità delle singole abitazioni o attività economiche mediante prelievo da parte del gestore presso il domicilio dell’utente (solitamente sul marciapiede o area pubblica salvaguardando il transito degli utenti deboli e la circolazione veicolare), in un giorno prestabilito o su chiamata;

- g) **servizio integrativo di raccolta:** la raccolta e/o il trasporto e/o lo stoccaggio di rifiuti speciali che avviene in base ad apposita convenzione facoltativa per l'utente;
- h) **centro di raccolta:** area presidiata ed allestita, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- i) **spazzamento stradale:** modalità di raccolta dei rifiuti su strada;
- j) **rifiuti domestici:** sono rifiuti, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione. Per definizione i rifiuti domestici non rientrano nella categoria dei rifiuti pericolosi (art.184, comma 4, D.Lgs.152/06 e s.m.i.);
- k) **rifiuti esterni:** sono costituiti dai rifiuti provenienti dalle operazioni di spazzamento delle strade e dai rifiuti, di qualsiasi natura e provenienza, giacenti sulle aree pubbliche o di pertinenza di servizi pubblici, ovvero su strade e aree private soggette ad uso pubblico o sulle rive dei fiumi, laghi e canali appartenenti a pubblici demani;
- l) **rifiuti assimilati agli urbani:** sono costituiti dai rifiuti non pericolosi provenienti da locali e da luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione assimilati ai Rifiuti Urbani per qualità e quantità come disposto dal Titolo 5 (in attesa della definizione dei criteri qualitativi e quantitativi e delle linee guida per l'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani ai sensi dell'art.195 comma 2, lettera e) del D.Lgs.152/06);
- m) **rifiuti organici** (Frazione Organica dei RU): sono i materiali di origine organica ad alto tasso di umidità, che risultino compostabili; a loro volta si suddividono in:
- Verde: comprende scarti vegetali derivanti dai lavori di sfalcio dell'erba, della pulizia e della potatura di piante sulla componente vegetale (orti, giardini, aree verdi ecc.) sia pubbliche che private;
  - Umido: comprende scarti di cucina di origine domestica o commerciale (ristoranti, mense) e modiche quantità di verde o di pura cellulosa (carta assorbente, tovaglioli di carta e simili);
- o) **rifiuti secchi riciclabili:** sono costituiti dai materiali a basso tasso di umidità, comprendenti tutte le frazioni passibili di recupero, riciclaggio e riutilizzo:
- Carta e cartone e imballaggi di carta e cartone: materiale a base cellulosica (carta grafica, cartone, cartoncino, contenitori per bevande tipo tetrapack, ecc.) salvo da quanto definito di volta in volta dal gestore sulla base degli impianti di destinazione;
  - Imballaggi in plastica: frazione recuperabile costituita da imballaggi di plastica e rifiuti da imballaggi in plastica salvo quanto definito di volta in volta il gestore sulla base degli impianti di destinazione;
  - Vetro e imballaggi in vetro: bottiglie, oggetti in vetro, lampadine escluse;
  - Imballaggi metallici: lattine in alluminio e in banda stagnata ed altri piccoli oggetti metallici;
  - Abiti usati;
  - Altre frazioni riciclabili non comprese nei commi precedenti;
- p) **ingombranti / durevoli:** sono costituiti da beni di consumo durevoli quali oggetti di comune uso domestico o d'arredamento che per dimensioni e/o peso risultino di impossibile o

disagevole conferimento al servizio ordinario di raccolta dei rifiuti destinati allo smaltimento o al parziale recupero (mobili, reti, materassi, televisori, computers, piccoli elettrodomestici, frigoriferi, ecc.);

q) **rifiuti secchi non riciclabili o rifiuti non differenziati:** Rifiuto non fermentescibile a basso o nullo tasso di umidità dal quale non sia possibile recuperare materia ovvero tutte le restanti frazioni non più passibili di recupero di materiale e che siano quindi destinate a forme di recupero energetico o smaltimento.;

r) **RAEE** Apparecchiature elettriche ed elettroniche definite dal D.Lgs.151/05 e dal già menzionato D.Lgs. n. 3 settembre 2020 n. 116. Le categorie di apparecchiature riportate nell'allegato 1° del D.Lgs 151/05 sono:

- Grandi Elettrodomestici;
- Piccoli Elettrodomestici;
- Apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni;
- Apparecchiature di Consumo;
- Apparecchiature di illuminazione (comprese le lampadine e i tubi fluorescenti (neon e a scarica));
- Strumenti elettrici ed elettronici;
- Giocattoli ed apparecchiature per lo sport ed il tempo libero;
- Dispositivi medici;
- Strumenti di monitoraggio e controllo;
- Distributori automatici.

s) **rifiuti urbani con caratteristiche di pericolosità (RUP):**

- Pile alcaline: pila a stilo o a bottone;
- Medicinali: farmaci scaduti;
- Contenitori identificati con il simbolo T-F: inchiostri, adesivi, vernici, solventi, ecc.;
- Batterie e accumulatori al Pb e nichel-cadmio.



## **TITOLO 2 – PRESCRIZIONI GENERALI DEI PRODUTTORI E DEL GESTORE**

### **Art 6. “Prescrizioni sulla raccolta degli imballaggi”**

1. Il Comune, ai sensi dell’art. 222 del D.Lgs.152/06 e al più recente D.Lgs. n. 3 settembre 2020 n. 116, organizza sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere alle utenze domestiche e non domestiche di conferire al servizio pubblico rifiuti da imballaggio selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti da imballaggi.
2. Il Comune garantisce la copertura omogenea del territorio. La gestione della raccolta differenziata dei rifiuti deve essere effettuata secondo i criteri che privilegino l’efficacia, l’efficienza, l’economicità del servizio, il coordinamento con la gestione di altri rifiuti ed il loro reinserimento nei cicli produttivi e naturali.
3. Gli imballaggi secondari prodotti dalle attività possono essere conferiti al sistema pubblico solo attraverso la raccolta differenziata, ovvero reimmessi nel mercato con l’attuazione di un regime di “vuoto a rendere” realizzati sulla base di standard europei fissati dal Comitato Europeo Normalizzazione.

### **Art 7. “Modalità di conferimento e obblighi dei produttori (Utenze Domestiche e/o Utenze Non Domestiche) di rifiuti”**

1. Il conferimento dei rifiuti è un obbligo del produttore (e detentore) e deve avvenire esclusivamente nelle modalità previste e impartite dal Comune. E’ pertanto obbligatorio per le utenze il ritiro degli appositi contenitori e sacchetti per le varie tipologie di rifiuto prodotte, fatti salvi i casi di esclusione o di smaltimento in altre forme consentite e documentabili.
2. I rifiuti per i quali sono previste forme di raccolta differenziata, devono essere conservati separatamente e conferiti osservando scrupolosamente i criteri previsti per la loro separazione.
3. Il Comune, nelle forme previste dalle vigenti leggi, può emanare ordinanze che vincolino gli utenti a forme di conferimento funzionali ai flussi differenziati nei quali è organizzato il servizio di raccolta, prevedendo multe e sanzioni per i casi di inadempienza.
4. I rifiuti urbani, domestici o assimilati devono essere tenuti all’interno dei luoghi di produzione fino al momento del conferimento e dovranno essere conservati in modo tale da evitare qualsiasi dispersione di liquidi e odori.
5. Gli utenti sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico-sanitaria dei propri luoghi di residenza organizzando anche all’interno delle abitazioni o loro pertinenze modalità di detenzione e stoccaggio dei rifiuti per il successivo conferimento al servizio pubblico
6. E’ vietato gettare, versare o depositare abusivamente sulle aree di tutto il territorio comunale qualsiasi rifiuto, residuo solido, semisolido e liquido ed in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti. Il medesimo divieto vige per le superfici acquee, corsi d’acqua, fossati, argini, sponde e qualunque luogo aperto al pubblico.

7. E' fatto divieto conferire i rifiuti con modalità diverse da quelle della corretta raccolta differenziata indicata nel presente regolamento.

8. E' fatto divieto di trattamento dei rifiuti secondo le modalità che possono recare danno all'ambiente e/o alla salute pubblica, in particolar modo incendiarli.

9. E' vietato introdurre nei contenitori sostanze liquide, materiale acceso o non completamente spento, materiali metallici e non metallici, oggetti taglienti o acuminati, se non adeguatamente protetti.

10. E' vietato conferire, mescolare ad altri "flussi": Rifiuti Urbani Pericolosi, Rifiuti Ingombranti, Rifiuti Inerti, materiali (metallici e non) che possono arrecare danni all'ambiente, ai mezzi di raccolta e trasporto, oltre a costituire un pericolo per la salute del personale addetto.

11. E' fatto divieto conferire rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani al servizio di smaltimento rifiuti.

13. E' vietato inoltre agli utenti:

- Ogni forma di cernita manuale dei rifiuti;
- Spostare, manomettere, danneggiare i contenitori per la raccolta dei rifiuti pubblici o di terzi;
- Imbrattare con scritte, disegni, adesivi, attrezzature adibite al servizio rifiuti;
- Intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che ostacolino il servizio stesso;
- Utilizzare i cestini portarifiuti per il conferimento dei rifiuti domestici;
- Imbrattare il suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta/plastica, lattine, mozziconi, gomma da masticare ecc.);
- Conferire rifiuti che non siano prodotti sul territorio comunale.

#### **Art 8. "Caratteristiche e regolarità del servizio"**

1. La raccolta dei rifiuti urbani e assimilati viene eseguita su tutto il territorio comunale. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta non comporta esonero o riduzione del tributo destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento.

2. Il Comune in caso di temporanea interruzione del servizio di raccolta può fare azione di rivalsa sul gestore applicando specifica penale prevista dal contratto di servizio, salvo che l'interruzione non si configuri come reato penale.

### **TITOLO 3 – MODALITA' DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI**

#### **Art 9. "Modalità di attuazione del servizio di raccolta"**

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti può essere svolto con le seguenti modalità:

- a) prelievo "domiciliare" (raccolta porta a porta) degli appositi contenitori affidati agli utenti in comodato d'uso dal Comune o simili per la raccolta differenziata;
- b) conferimento diretto del rifiuto da parte del produttore al Centro di Raccolta comunale in funzione dei singoli servizi di raccolta effettivamente attivati;

- c) conferimento diretto del rifiuto da parte del produttore nei contenitori dedicati alla raccolta di pile (presso rivenditori) e farmaci (presso farmacie);
- d) gestione del rifiuto organico ad opera del produttore attraverso la pratica del compostaggio domestico e l'utilizzo delle compostiere da consegnare ai cittadini che ne fanno apposita richiesta.

2. E' obbligatorio il conferimento dei rifiuti, citati nel presente regolamento, al servizio pubblico e non è ammessa eccezione alcuna, salvo che il Sindaco autorizzi forme temporanee sperimentali di raccolta differenziata di rifiuti per i quali non sia ancora istituito il relativo servizio.

#### **Art 10. "Modalità generali della raccolta porta a porta"**

Il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani viene attuato, con la separazione dei flussi, mediante il sistema di raccolta "porta a porta".

1. Il servizio di raccolta "porta a porta" consiste nella raccolta dei rifiuti prodotti dai cittadini presso le abitazioni e delle utenze non domestiche presso i luoghi delle rispettive attività. Di norma il metodo consente la possibile identificazione dell'utenza singola che ha eseguito il conferimento, anche se il Comune può prevedere conferimenti collettivi, da parte di più utenze mediante l'utilizzo di bidoni comuni per condomini o per piccoli agglomerati di abitazioni ben delimitati.

2. La raccolta "porta a porta" dei contenitori, avverrà al piano terra di ogni stabile, nella parte esterna della recinzione lungo il marciapiede o la strada pubblica. Il gestore effettuerà il ritiro "porta a porta" provvedendo alla raccolta dei contenitori, rispettivamente, di frazione organica o altra tipologia di rifiuto. Questi verranno collocati, nel giorno e nell'ora prefissati, davanti all'ingresso dell'abitazione o negli spazi appositamente indicati dal Gestore concordemente al Comune.

3. Il Gestore in accordo con il Comune potrà, in casi particolari, effettuare la raccolta anche in aree diverse, previo sopralluogo e/o verifica tecnica e firma della liberatoria per il gestore, sull'opportunità di svolgere il servizio in tale modo.

4. I rifiuti per i quali è istituito il servizio di raccolta porta a porta, devono essere tenuti all'interno della proprietà e devono essere conferiti la sera precedente al giorno di raccolta. I contenitori rigidi o i sacchetti previsti per la raccolta porta a porta verranno esposti per la raccolta sul marciapiede o in area pubblica. L'utente è tenuto a ritirare quanto prima il proprio contenitore dall'area pubblica dopo lo svuotamento da parte del gestore. E' fatto divieto di collocare stabilmente sul suolo pubblico i bidoni.

5. Nel servizio di raccolta porta a porta, è permesso il deposito sulla pubblica via dei contenitori o delle buste contenenti i rifiuti esclusivamente la sera precedente al giorno di raccolta non prima delle ore 21.00 e non oltre le 5:00.

L'esposizione non deve avvenire nei giorni festivi e di domenica. In caso di due giorni festivi consecutivi, l'utente dovrà attenersi alle indicazioni riportate nell'ecocalendario.

6. Il conferimento deve avvenire, ove possibile, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale

nell'ambito della prossima via pubblica o in alternativa strada privata con convenzione da concordarsi con il gestore.

7. E' vietato il conferimento al di fuori dei punti di raccolta indicati al comma 6.

8. Gli utenti sono tenuti a effettuare la pulizia dei contenitori ad essi dedicati comprendendo i mastelli, bidoni e cassonetti e in particolare a non danneggiare, cancellare o coprire i codici a barre apposti sugli stessi.

9. Modalità assegnazione, obblighi, furto, rottura e distribuzione dei contenitori della raccolta differenziata:

- a) L'assegnazione dei contenitori della raccolta differenziata è un diritto di tutti coloro che sono in regola con il pagamento del tributo destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento. L'assegnazione dei contenitori e/o delle buste avviene presso l'Ufficio del Gestore della raccolta dei rifiuti previa esibizione all'addetto preposto alla distribuzione di:
  - Avviso di pagamento trasmesso dall'Ufficio Tributi relativo all'anno in corso o all'anno precedente e attestazione di avvenuto pagamento, al fine di garantire l'iscrizione nelle liste di carico del tributo destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento e la posizione regolare in ordine al pagamento del tributo.
  - Attestazione di avvenuto pagamento, al fine di comprovare la posizione regolare in ordine al pagamento del tributo.
  - Codice fiscale.
- b) Alla consegna dei contenitori viene annotato un numero di codice a barre che identifica l'assegnatario; da quel momento l'utente è direttamente responsabile degli stessi in quanto assegnati in comodato d'uso.
- c) In caso di trasferimento presso altro Comune l'assegnatario ha due opzioni:
  - Riconsegna dei contenitori dopo comunicazione all'Ufficio Tributi e compilazione di apposito modello.
  - Voltura dei contenitori ai nuovi inquilini dopo comunicazione all'Ufficio Tributi e compilazione di apposito modello da entrambe le parti.
- d) In caso di trasferimento entro il Comune è possibile mantenere gli stessi contenitori previo comunicazione all'Ufficio Tributi.
- e) In caso di morte dell'assegnatario i parenti più prossimi, il tutore o la persona delegata sono tenuti a comunicare sia all'Ufficio Tributi l'intenzione di voltura o riconsegna dei contenitori in modo tale da mantenere traccia.
- f) Poiché i contenitori sono distribuiti in comodato d'uso e quindi l'assegnatario risulta direttamente responsabile degli stessi, in caso di furto è tenuto ad esporre regolare denuncia presso gli Uffici della Polizia Municipale.
- g) In caso di furto, dopo aver esposto regolare denuncia, o anche in caso di rottura dei contenitori per cause accidentali (es. manovre operatori...) viene garantita la distribuzione di quelli

sostitutivi.

10. Le utenze dotate di aree condominiali potranno utilizzare i bidoni grandi condominiali di cui si dovranno dotare in maniera autonoma. Nel caso si utilizzano bidoni grandi condominiali è necessario concordare con il gestore e l'Ufficio tecnico del Comune la modalità di conferimento.

11. L'utente ha l'obbligo di esporre i contenitori presso l'esterno del proprio domicilio in modo ben visibile, ovvero in spazi appositamente predisposti e finalizzati al deposito del rifiuto, i quali dovranno in ogni caso essere situati in prossimità della sede stradale.

12. Mediante appositi atti di natura gestionale potranno essere individuati orari diversi per ragioni di tutela sanitaria e del decoro urbano, anche in relazione all'organizzazione di manifestazioni.

13. Le utenze che raccolgono i rifiuti in appositi contenitori collettivi dovranno esporre gli stessi all'esterno del proprio domicilio o in aree direttamente accessibili dal personale addetto alla raccolta, con le stesse precauzioni descritte ai commi 3 e 4.

15. I rifiuti, in attesa di essere conferiti al gestore della raccolta, devono essere conservati a cura del produttore all'interno della proprietà privata in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore.

#### **Art 11. "Accesso alla proprietà privata"**

Di norma non è previsto l'accesso del personale che effettua il servizio di raccolta rifiuti alla proprietà privata; questo potrà essere previsto per esigenze di praticità legate al servizio o consentito su esplicita richiesta dell'utente previa valutazione del Gestore e del Comune. In tal caso i proprietari o comunque gli aventi titolo sono tenuti a rilasciare autorizzazione scritta all'accesso e al transito dei mezzi e del personale addetto alla raccolta, attraverso le proprietà private. Nel caso in cui l'accesso e il transito vengano in qualsiasi modo impediti od ostacolati, il Comune è esonerato dall'obbligo della raccolta fino alla rimozione dell'impedimento o ostacolo.

#### **Art 12. "Frazione secca residua (Secco Indifferenziato)"**

1. La raccolta avviene mediante il ritiro dei rifiuti al piano stradale nei sacchetti, dotati di bollino identificativo, distribuiti dagli operatori della società che gestisce il servizio di raccolta rifiuti.

2. L'utente ha l'obbligo di esporre i mastelli presso l'esterno del proprio domicilio in modo ben visibile, ovvero in spazi appositamente predisposti e finalizzati al deposito del rifiuto, i quali dovranno in ogni caso essere situati in prossimità della sede stradale.

3. I mastelli, allineati o impilati in modo tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito dei pedoni, cicli ed automezzi, dovranno essere depositati la sera precedente al giorno di raccolta non prima delle ore 21.00 e non oltre le ore 5.00.

4. Mediante appositi atti di natura gestionale potranno essere individuati orari diversi per ragioni di tutela sanitaria e del decoro urbano, anche in relazione all'organizzazione di manifestazioni.

5. Le utenze che raccolgono i rifiuti indifferenziati in appositi contenitori collettivi dovranno esporre gli stessi all'esterno del proprio domicilio o in aree direttamente accessibili dal personale addetto alla raccolta, con le stesse precauzioni descritte ai commi 3 e 4.

6. I rifiuti, in attesa di essere conferiti al gestore della raccolta, devono essere conservati a cura del produttore all'interno della proprietà privata in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore.

7. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1., i rifiuti prodotti all'interno delle abitazioni e condomini, nonché quelli derivanti dalla pulizia di scale, corridoi, cortili e altri spazi comuni di edifici privati devono essere conservati, a cura degli abitanti, sempre all'interno della proprietà privata, negli appositi contenitori eventualmente presenti, ponendoli tempestivamente nei luoghi di deposito a ciò destinati.

8. Il rifiuto deve essere conferito utilizzando esclusivamente il mastello in dotazione.

### **Art 13. “Servizio dedicato di raccolta dei pannoloni (frazione secca)”**

1. Le utenze con produzione di pannoloni, su specifica richiesta da presentare al gestore, possono richiedere, per il periodo di necessità, un passaggio di raccolta di tale materiale con frequenza giornaliera (dal lunedì al sabato).

2. L'utente ha comunque l'obbligo di esporre i sacchetti con i rifiuti presso l'esterno del proprio domicilio in modo ben visibile, ovvero in spazi appositamente predisposti e finalizzati al deposito del rifiuto, i quali dovranno in ogni caso essere situati in prossimità della sede stradale non prima delle ore 21.00 e non oltre le ore 5.00.

### **Art 14. “La raccolta differenziata”**

1. Sono raccolti in modo differenziato e secondo le indicazioni contenute negli articoli successivi, le seguenti frazioni di rifiuto: vetro, carta e cartone, imballaggi metallici (in alluminio, acciaio o banda stagnata), imballaggi in plastica, rifiuti umidi, scarti vegetali o verde, rifiuti ingombranti, rifiuti pericolosi o particolari (batterie e pile, farmaci scaduti), che verranno successivamente avviati ad impianti di recupero o a smaltimento controllato.

2. I rifiuti oggetto di raccolta differenziata, non possono essere conferiti tramite i contenitori predisposti per l'ordinario servizio di raccolta di rifiuti urbani.

### **Art 15. “Raccolta della frazione umida (Umido Organico)”**

1. Sono oggetto di raccolta della frazione umida tutti gli scarti alimentari di provenienza domestica ed in particolare resti di frutta, ortaggi, carne, pesce, gusci d'uova, alimenti deteriorati privi di confezione, fondi di caffè o tè, pasta, riso, alimenti crudi o cotti, purchè non caldi, fazzoletti bagnati o sporchi di sostanze organiche, residui da manutenzione di verde domestico.

I rifiuti di uso comune che, pur presentando proprietà organiche, devono escludersi dalla raccolta della frazione umida sono le lettiere ed escrementi di animali domestici, fazzoletti sporchi di detersivi o

sostanze chimiche, gusci di bivalvi (cozze, vongole, ostriche, tartufi di mare, ecc.) di frutti di mare, pannolini sporchi.

2. L'utente ha l'obbligo di esporre il contenitore con i rifiuti presso l'esterno del proprio domicilio in modo ben visibile, ovvero in spazi appositamente predisposti e finalizzati al deposito del rifiuto, il quale dovrà in ogni caso essere situato in prossimità della sede stradale non prima delle ore 21.00 e non oltre le ore 05.00

3. Le utenze non domestiche hanno l'obbligo di esporre il contenitore con i rifiuti presso l'esterno del proprio esercizio in modo ben visibile, ovvero in spazi appositamente predisposti e finalizzati al deposito del rifiuto, i quali dovranno in ogni caso essere situati in prossimità della sede stradale dalle ore 21:00 fino alle ore 5:00 del giorno di raccolta delle tipologia di rifiuti indicata nel calendario (Allegato B).

5. Il rifiuto umido deve essere conferito utilizzando esclusivamente sacchetti biodegradabili e compatibili con il conferimento agli impianti di compostaggio (nel seguito sacchetti biodegradabili e compostabili). I sacchetti devono essere conferiti obbligatoriamente nell'apposito contenitore.

#### **Art 16. "Raccolta carta"**

1. Conferimento della frazione carta avviene tramite "raccolta porta a porta", effettuata mediante mastelli in dotazione nei giorni indicati nel calendario.

2. Tale raccolta riguarda l'intercettazione di materiale non contaminato da sostanze organiche ed in particolare giornali, riviste, libri e quaderni, carta da pacco, carta del pane pulita, cartone oleato, cartone delle pizze se non sporche, cassette di cartone per la frutta, scatole in cartoncino, contenitori in cartone per il sale e lo zucchero, scatole per i detersivi (fustini), scatole per le scarpe, libri (senza copertina plastificata) calendari (togliere le parti che non sono in carta), faldoni per uffici senza anelli, depliant, fogli pubblicitari e volantini se non plastificati, imballaggi di carta o cartone, tetrapak (bricco del latte e di altre bevande quali succhi di frutta, passate di pomodoro e il vino) fogli vari e buste da lettera (togliendo parti adesive, in plastica o in metallo) blister, cartone per bevande, pacchi di sigarette (eliminando la pellicola plastica esterna e quella interna in alluminio).

I materiali di uso comune che, pur presentando proprietà cartacee, devono escludersi dalla raccolta sono: carta oleata per alimenti, carta da forno, carta carbone, carta vetrata, carta lucida da disegno, pergamena, carta sporta di prodotti detergenti o altre sostanze chimiche, etc...

3. L'utente ha l'obbligo di esporre il mastello con i rifiuti presso l'esterno del proprio domicilio in modo ben visibile, ovvero in spazi appositamente predisposti e finalizzati al deposito del rifiuto, il quale dovrà in ogni caso essere situato in prossimità della sede stradale non prima delle ore 21.00 e non oltre le ore 5.00

4. Le utenze non domestiche hanno l'obbligo di esporre i contenitori in dotazione con i rifiuti presso l'esterno del proprio esercizio in modo ben visibile, ovvero in spazi appositamente predisposti e finalizzati al deposito del rifiuto, i quali dovranno in ogni caso essere situati in prossimità della sede

stradale dalle ore 21:00 fino alle ore 5:00 del giorno del conferimento. Nel caso di grandi quantitativi i cartoni vanno depositati schiacciati e sistemati.

#### **Art 17. “Raccolta del vetro”**

1. Il conferimento degli imballaggi di vetro avviene tramite “raccolta porta a porta” con raccolta nei giorni indicati nel calendario.
2. Tale raccolta riguarda l’intercettazione di imballaggi in vetro debitamente pulite e svuotate. In particolare bottiglie comunemente destinate nel commercio a contenere bevande, olio e passate di pomodoro, vasetti per alimenti, bicchieri, caraffe, fiale vuote.  
I materiali di uso comune che, pur presentando proprietà simili, devono escludersi dalla raccolta vetro retinato, ceramiche, cristalli, pirex, lampadine, specchi.
3. Gli oggetti di vetro di maggiori dimensioni (es. damigiane, lastre ecc.) devono essere conferiti presso il Centro di Raccolta Comunale.
4. L’utente ha l’obbligo di esporre il mastello con i rifiuti presso l’esterno del proprio domicilio in modo ben visibile, ovvero in spazi appositamente predisposti e finalizzati al deposito del rifiuto, il quale dovrà in ogni caso essere situato in prossimità della sede stradale non prima delle ore 21.00 e non oltre le ore 5.00
5. Le utenze non domestiche hanno l’obbligo di esporre il contenitori con i rifiuti presso l’esterno del proprio esercizio in modo ben visibile, ovvero in spazi appositamente predisposti e finalizzati al deposito del rifiuto, i quali dovranno in ogni caso essere situati in prossimità della sede stradale dalle ore 21:00 fino alle ore 05:00 del giorno di conferimento.

#### **Art 18. “Raccolta delle frazioni plastica”**

1. Gli imballaggi in plastica vengono raccolti con sistema porta a porta con le buste in dotazione e con raccolta nei giorni indicati nel calendario.
2. Tale raccolta riguarda l’intercettazione delle materie plastiche, come riportato di seguito: PET, polietilentereftalato: bottiglie per bevande; PE, polietilene: sacchetti, flaconi per detersivi; PP, polipropilene: contenitori, flaconi per detersivi e detersivi; PVC, cloruro di polivinile: vaschette per uova, tubi; PS, polistirene (polistirolo): vaschette per alimenti, tappi.

I materiali indicati nel precedente elenco devono essere conferiti svuotati e ripuliti.

3. L’utente ha l’obbligo di esporre la busta con i rifiuti presso l’esterno del proprio domicilio in modo ben visibile, ovvero in spazi appositamente predisposti e finalizzati al deposito del rifiuto, il quale dovrà in ogni caso essere situato in prossimità della sede stradale non prima delle ore 21.00 e non oltre le ore 05.00.
4. Le utenze non domestiche hanno l’obbligo di esporre le buste con i rifiuti presso l’esterno del proprio esercizio in modo ben visibile, ovvero in spazi appositamente predisposti e finalizzati al deposito del



rifiuto, i quali dovranno in ogni caso essere situati in prossimità della sede stradale dalle ore 21:00 fino alle ore 05:00 del giorno di conferimento.

#### **Art 19. “Raccolta della frazione ferro o alluminio e banda stagnata”**

1. Questa tipologia di rifiuto va conferita con il vetro, con le stesse modalità.
2. Tale raccolta riguarda l’intercettazione di oggetti ferrosi o in alluminio e banda stagnata quali ferro di piccole dimensioni, lattine in alluminio, scatolette in banda stagnata, contenitori in metallo.
3. Gli oggetti di ferro di maggiori dimensioni devono essere conferiti presso il Centro di Raccolta Comunale.
4. Sono esclusi da questa tipologia di rifiuti gli elettrodomestici che sono compresi nella categoria dei RAEE che devono essere conferiti presso il Centro di Raccolta Comunale.

#### **Art 20. “Raccolta degli scarti di giardino”**

Gli scarti di giardino (sfalci, potature e ramaglie, foglie ecc.) provenienti dalla manutenzione di area a verde pubbliche e private devono essere conferiti direttamente da parte del produttore al Centro di Raccolta Comunale (per le sole utenze domestiche).

#### **Art 21. “Raccolta di rifiuti ingombranti e beni durevoli”**

1. I rifiuti ingombranti e durevoli non devono essere conferiti mediante gli ordinari sistemi di raccolta né devono essere abbandonati sui marciapiedi o sulle strade.
2. Il conferimento e la raccolta differenziata dei **rifiuti ingombranti e durevoli delle utenze domestiche** vengono effettuati attraverso il conferimento diretto al Centro di Raccolta Comunale, da parte dell’utenza domestica stessa, o con le modalità riportate dal gestore.

Sono sottoposti alle disposizione del presente comma i seguenti beni durevoli e materiali ingombranti (elenco non esaustivo):

- frigoriferi, surgelatori, congelatori, condizionatori d’aria;
- televisori, computer, stampanti, accessori e fotocopiatrici;
- lavatrici e lavastoviglie;
- materassi e reti da letto;
- mobili.

#### **Art 22. Raccolta differenziata dei rifiuti urbani particolari e pericolosi”**

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani pericolosi deve intendersi quale articolazione dell’ordinario servizio di raccolta dei rifiuti urbani. I rifiuti urbani pericolosi, individuati dalla deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984 e succ. e quelli identificati con il codice CER 20 asteriscato nell’allegato A – Parte quarta del D.Lgs 152/06 e s.m.i., provenienti da utenza domestica, sono oggetto di conferimento separato secondo le modalità di seguito indicate:

- a) Le **pile usate** di cui all'articolo 1 del decreto Ministeriale 03/07/2003 n.194, fatte salve le disposizioni di cui all'art.9-quinquies del decreto legge 09/09/1987 n.387 convertito dalla legge n.475/1988, sono consegnate, ai sensi dell'art.4 dello stesso decreto ministeriale n.194/2003, al rivenditore convenzionato per la raccolta delle pile usate.
- b) I **farmaci scaduti o non più utilizzati**, devono essere immessi esclusivamente negli appositi contenitori presso le farmacie convenzionate per la raccolta di farmaci.
- c) Gli **accumulatori esausti di provenienza domestica**, devono essere immessi esclusivamente negli appositi contenitori presso i rivenditori dei prodotti stessi.

2. E' fatto tassativo divieto di conferire i rifiuti urbani pericolosi nei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti ordinari od altri contenitori. I rifiuti oggetto del presente articolo sono, a cura del produttore, detenuti separatamente in condizioni tali da non causare situazioni di pericolo per la salute e l'ambiente.

### **Art 23. "Raccolta degli oli vegetali domestici"**

- 1. E' fatto divieto di conferire gli oli vegetali domestici nei contenitori destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani, né devono essere abbandonati in contenitori o versati sui marciapiedi o sulle strade o nelle caditoie.
- 2. Gli oli vegetali domestici devono essere conferiti presso i punti di raccolta dislocati sul territorio e presso il Centro di Raccolta.

### **Art 24. "Raccolta degli abiti usati"**

- 1. La raccolta degli abiti usati viene effettuata presso i contenitori dislocati sul territorio e presso il Centro di Raccolta.

### **Art 25. "Il compostaggio domestico"**

- 1. L'Amministrazione comunale sostiene/incentiva e controlla la pratica del trattamento domestico della frazione organica dei rifiuti (compostaggio domestico).
- 2. Le utenze dotate di giardino o di un piccolo spazio verde esterno all'abitazione del Comune di Fiano Romano possono separare dagli altri rifiuti la frazione organica domestica (resti dei pasti e vegetali, gli scarti di potature, sfalci e altre attività di giardino) e compostarla "in proprio", a mezzo composter o concimaia o altra metodica idonea, purché il processo risulti controllato e non dia luogo ad inconvenienti di natura igienico-sanitaria (esempio: emissione di odori molesti o nocivi).

L'amministrazione fornisce su compilazione di apposito modulo, il composter con comodato d'uso gratuito, nei termini previsti dal comodato stesso.

- 3. Il compostaggio domestico deve essere praticato secondo le seguenti modalità:
  - d) l'area di compostaggio deve essere localizzata, nel rispetto dell'art.889 del codice civile, almeno ad una distanza di 2 metri tra il confine ed il punto più vicino del perimetro più interno del composter;
  - e) deve essere evitata la formazione di liquami e percolati mediante copertura adeguata dell'area e/o miscelazione di materiali assorbenti (segatura, foglie secche, cenere di legna, ecc.);

- f) deve essere garantita l'ossigenazione del materiale mediante rivoltamenti periodici ed una corretta miscelazione dei materiali;
  - g) deve essere assicurato un tasso di umidità idonea allo sviluppo degli organismi decompositori;
  - h) deve essere evitata la formazione dei cattivi odori;
  - i) il materiale legnoso da compostare deve essere opportunamente sminuzzato;
  - j) in caso di comparsa di ratti vanno adottati idonei interventi di bonifica;
  - k) è consentito l'impiego di bioattivatori ed enzimi dei tipi in commercio per l'innesco e il potenziamento del processo di decomposizione.
  - l) sono consentite solo le tecniche che rispettano le norme igienico sanitarie vigenti.
4. Il compostaggio domestico effettuato da una utenza che abiti in un condominio deve essere condotto esclusivamente in area di esclusiva pertinenza e non negli spazi comuni condominiali e comunque tale pratica è condizionata al parere degli altri condomini.
5. Le utenze che praticano il compostaggio domestico e che richiedono la riduzione del tributo destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento, tramite apposito modulo, non usufruiscono del servizio di raccolta del rifiuto umido e pertanto non vengono dotati dei contenitori a tal scopo previsti. Il servizio del verde viene consentito solo in casi eccezionali (grosse potature e quantitativi/tipologie di essenze non facilmente compostabili). Per poter chiedere la riduzione del tributo la pratica del compostaggio domestico deve essere condotta in un'area di propria pertinenza comunque adiacente alla propria abitazione e non in fondi di proprietà di terzi. Gli uffici comunali preposti effettueranno i dovuti controlli per verificare l'effettiva possibilità di applicazione della riduzione.
6. Ai sensi della normativa vigente è vietato l'uso del dissipatore dei residui alimentari da lavello per l'introduzione dello scarto umido in fognatura.

## **Art 26 Trasporto**

1. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi autorizzati, ai sensi della normativa vigente sullo smaltimento dei rifiuti, le cui caratteristiche e stato di conservazione o manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico- sanitarie e ambientali.
2. I veicoli utili per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio del Comune, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'organo comunale competente per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico quale accesso a corsie preferenziali, fermate e soste anche in zone soggette a divieto, fermata in seconda posizione.
3. Nel caso in cui siano adibiti al trasporto dei rifiuti automezzi di modeste dimensioni tali da non dare convenienza al trasporto al più vicino centro di smaltimento/recupero, in relazione soprattutto alla distanza di quest'ultimo, il gestore propone al Comune l'utilizzo di uno o più siti pubblici nei quali posizionare le stazioni di trasferimento, tenendo ferme tutte le precauzioni necessarie a non produrre cattivi odori, rumori, dispersioni nell'aria di polveri e sul suolo di liquami o rifiuti.
4. Le eventuali stazioni di trasbordo, autorizzate ai sensi della normativa vigente, sono dislocate sul territorio del Comune in ragione degli automezzi impegnati, della quantità di rifiuti raccolti e delle

distanze che devono percorrere i mezzi raccoglitori, e vengono posizionate in aree che non rechino disturbo agli abitanti.

#### **TITOLO 4 – RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI E PULIZIA DEL TERRITORIO**

##### **Art 27. “Pulizia dei mercati”**

1. Tutti gli operatori dei mercati e delle fiere, istituiti con il piano comunale per il commercio su aree pubbliche devono mantenere e lasciare il suolo loro assegnato pulito e privo di rifiuti di ogni genere, raccogliendo quanto proveniente dalla loro attività in contenitori appositi consegnati dal Comune al fine di garantire la raccolta differenziata. Modalità particolari della raccolta sono definite con deliberazione della Giunta Comunale.
2. L'area di ogni singolo posteggio deve risultare pulita entro un'ora dall'orario di chiusura.
3. Nel caso in cui i rifiuti vengano raccolti dal Gestore, quelli di maggior ingombro, quali cassette, cartoni ed altri imballaggi vuoti, devono venire separati dai rifiuti indifferenziati ed ordinatamente disposti nell'area di mercato, in un punto preventivamente concordato con l'ente gestore al fine di agevolarne la raccolta da parte del gestore del servizio, senza impedire od ostacolare il libero transito veicolare o pedonale.

##### **Art 28. “Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici, manifestazioni, spettacoli viaggianti, luna park”**

1. Le disposizioni previste dall'articolo precedente si applicano a chiunque venga autorizzato ad esercitare il commercio su aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico in occasione di specifiche manifestazioni o ad esercitare sulle medesime aree attività professionali temporanee, quali spettacoli viaggianti, circhi, giostre, ecc.

##### **Art 29. “Disposizioni diverse”**

1. Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali deve provvedere, una volta conclusa l'operazione, alla pulizia del suolo pubblico o privato soggetto ad uso pubblico.
2. Chiunque, durante l'esecuzione di lavori edili e di attività relative alla costruzione, al rifacimento, al restauro e alla ristrutturazione di fabbricati in genere, sporchi le aree soggette a spazzamento e pulizia da parte del gestore del servizio, è tenuto a ripulire le stesse a sua cura e spese; è inoltre tenuto a non abbandonarvi residui in genere e ad adottare le misure adeguate per prevenire la diffusione di polveri e di altri rifiuti che possono essere dispersi nell'aria o propagarsi nell'ambiente per effetto del vento.
3. I proprietari di cani, gatti e di altri animali domestici da essi condotti per le strade sono tenuti ad evitare che gli animali sporchino a terra con le loro deiezioni; qualora ciò si verifici, i proprietari degli animali sono tenuti a rimuovere dal suolo ogni traccia delle deiezioni solide, riponendole all'interno di idonei sacchetti, che vanno conferiti nei cestini portarifiuti.

4. Le carogne di animali abbandonate sul suolo soggetto allo spazzamento e pulizia vengono asportate nel rispetto delle disposizioni impartite dagli enti preposti. Chiunque rinvenga la presenza sulle strade di animali morti è tenuto a darne comunicazione all'ufficio della Polizia Locale.

5. Sugli spazi pubblici, nonché sulle aree private soggette a pubblico passaggio, nelle aiuole, nei giardini pubblici, è vietato gettare a terra o lasciar cadere qualsiasi materiale solido o liquido quali ad esempio: carte, pacchetti di sigaretta, mozziconi di sigaretta, bucce di frutta o altri rifiuti simili.

I rifiuti prodotti durante il passaggio negli spazi pubblici devono essere conferiti nei cestini portarifiuti per la raccolta differenziata presenti sul territorio comunale.

Il gestore della raccolta dei rifiuti dovrà garantire lo svuotamento dei cestini portarifiuti per la raccolta differenziata almeno due volte a settimana.

### **Art 30. “Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte”**

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari.

2. A tale scopo essi devono porre in essere le necessarie precauzioni onde evitare l'abbandono di rifiuti da parte di terzi.

3. Qualora i responsabili di cui sopra non vi provvedano e l'accumulo di rifiuti diventasse pregiudizievole per l'igiene pubblica o per l'ambiente, il Sindaco, sentito il Servizio di Igiene Pubblica, la Città Metropolitana di Roma Capitale e l'A.R.P.A. competente, emana ordinanza in danno dei soggetti interessati, disponendo affinché il servizio pubblico esegua, con urgenza e con recupero delle spese nei confronti dei responsabili stessi, i lavori di pulizia e di riassetto necessari.

Chiunque violi le disposizioni di cui ai comma 1 e 2 del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 500,00.

## **TITOLO 5 – CRITERI DI ASSIMILABILITÀ SECONDO LA NUOVA NORMATIVA**

### **Art 31. “Criteri e modalità di assimilazione dei rifiuti”**

1. Il decreto D.Lgs. 116/2020 (in vigore dal 26/09/2020) ha modificato il Testo Unico Ambientale (D.Lgs 152/06) recependo alcune direttive europee sui rifiuti e sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio. A partire dal 1° gennaio 2021 viene modificato il concetto di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani. Il termine “assimilato” viene eliminato per dare posto ai “rifiuti indifferenziati provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici”, individuati nell'allegato L-quater e prodotti dalle attività elencate nell'allegato L-quinquies, parte IV del Codice Ambientale. La nuova definizione di rifiuti urbani viene riportata alla nuova lettera b-ter dell'articolo 183 ed entrerà in vigore assieme agli allegati L-quater e L-quinquies a partire dal 1° gennaio 2021. Una differenza sostanziale con la precedente definizione sono i rifiuti prodotti dalle attività industriali, che rimarranno classificati speciali e non più rifiuti assimilati agli urbani (salvo rifiuti prodotti dagli uffici) e come tali andranno gestiti.

Riportiamo di seguito le nuove definizioni di RIFIUTI URBANI e RIFIUTI SPECIALI con gli allegati L-quater e L-quinqies, parte IV del Codice Ambientale:

## 2. RIFIUTI URBANI

(dal 1° gennaio 2021, art 183 c. 1, lett. b-ter) secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 5 del D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116)

2.1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

2.2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinqies (debbono sussistere entrambi i requisiti);

2.3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;

2.4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

2.5. rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;

2.6. rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.

## 3. RIFIUTI SPECIALI

(dal 1° gennaio 2021, art 184 secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 5 del D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116):

3.1. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;

3.2. i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;

3.3. rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2;

3.4. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2;

3.5. rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2;

3.6. rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2;

3.7. rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;

3.8. rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter);

3.9. veicoli fuori uso.

4. Il Produttore di rifiuti “assimilati agli urbani” che rientra nei limiti qualitativi-quantitativi di assimilazione potrà comunque provvedere autonomamente ad avviare al recupero tali rifiuti con Ditte esterne.

5. E' garantita la raccolta dei rifiuti assimilati agli urbani, attraverso l'ordinario servizio di raccolta, che potrà essere articolato e svolto anche secondo forme particolari.

**ALLEGATO L-QUATER**

*Elenco dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2).*

<b>FRAZIONE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>EER</b>
<b>RIFIUTI ORGANICI</b>	<i>Rifiuti biodegradabili di cucine e mense</i>	<i>20010 8</i>
	<i>Rifiuti biodegradabili</i>	<i>20020 1</i>
	<i>Rifiuti dei mercati</i>	<i>20030 2</i>
<b>CARTA E CARTONE</b>	<i>Imballaggi in carta e cartone</i>	<i>15010 1</i>
	<i>Carta e cartone</i>	<i>20010 1</i>
<b>PLASTICA</b>	<i>Imballaggi in plastica</i>	<i>15010 2</i>
	<i>Plastica</i>	<i>20013 9</i>
<b>LEGNO</b>	<i>Imballaggi in legno</i>	<i>15010 3</i>
	<i>Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*</i>	<i>20013 8</i>
<b>METALLO</b>	<i>Imballaggi metallici</i>	<i>15010 4</i>
	<i>Metallo</i>	<i>20014 0</i>
<b>IMBALLAGGI COMPOSITI</b>	<i>Imballaggi materiali compositi</i>	<i>15010 5</i>

<i>MULTIMATERIALE</i>	<i>Imballaggi in materiali misti</i>	<i>15010 6</i>
<i>VETRO</i>	<i>Imballaggi in vetro</i>	<i>15010 7</i>
	<i>Vetro</i>	<i>20010 2</i>
<i>TESSILE</i>	<i>Imballaggi in materia tessile</i>	<i>15010 9</i>
	<i>Abbigliamento</i>	<i>20011 0</i>
	<i>Prodotti tessili</i>	<i>20011 1</i>
<i>TONER</i>	<i>Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*</i>	<i>08031 8</i>
<i>INGOMBRANTI</i>	<i>Rifiuti ingombranti</i>	<i>20030 7</i>
<i>VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE</i>	<i>Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127</i>	<i>20012 8</i>
<i>DETERGENTI</i>	<i>Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*</i>	<i>20013 0</i>
<i>ALTRI RIFIUTI</i>	<i>Altri rifiuti non biodegradabili</i>	<i>20020 3</i>
<i>RIFIUTI INDIFFERENZIATI</i> <i>URBANI</i>	<i>Rifiuti urbani indifferenziati</i>	<i>20030 1</i>

*Rimangono esclusi i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.*

### **ALLEGATO L-QUINQUIES**

*Elenco attività che producono rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2).*

- 1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.*
- 2. Cinematografi e teatri.*
- 3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.*



4. *Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.*
5. *Stabilimenti balneari.*
6. *Esposizioni, autosaloni.*
7. *Alberghi con ristorante.*
8. *Alberghi senza ristorante.*
9. *Case di cura e riposo.*
10. *Ospedali.*
11. *Uffici, agenzie, studi professionali.*
12. *Banche ed istituti di credito.*
13. *Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.*
14. *Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.*
15. *Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.*
16. *Banchi di mercato beni durevoli.*
17. *Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.*
18. *Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.*
19. *Carrozzeria, autofficina, elettrauto.*
20. *Attività artigianali di produzione beni specifici.*
21. *Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.*
22. *Mense, birrerie, hamburgerie.*
23. *Bar, caffè, pasticceria.*
24. *Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.*
25. *Plurilicenze alimentari e/o miste.*
26. *Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.*
27. *Ipermercati di generi misti.*
28. *Banchi di mercato generi alimentari.*
29. *Discoteche, night club.*

*Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile. Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.*

#### **RIFIUTI DA MANUTENZIONE**

Per il trasporto di rifiuti da manutenzione, pulizia e piccoli interventi edili, viene **chiarito** che questi si considerano prodotti presso l'unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività.

Viene **chiarito** che, **per quantitativi limitati che non giustificano l'allestimento di un deposito** dove è svolta l'attività, il trasporto dal luogo di effettiva produzione alle sede - in alternativa al FIR - venga accompagnato dal **documento di trasporto (DDT)** attestante le informazioni necessarie alla tracciabilità del materiale in caso di controllo in fase di trasporto.

Il trasporto di rifiuti derivanti da queste attività deve essere **accompagnato sempre da un documento (FIR o DDT)**, e comporta l'**obbligo di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali**.

La stessa disposizione è prevista per la movimentazione del materiale tolto d'opera per le attività di manutenzione (ex commi 1 e 3, dell'articolo 230).

### **CESSAZIONE QUALIFICA DI RIFIUTO**

A seguito della modifica dell'art. 184-ter, non è più prevista l'operazione di "**preparazione al riutilizzo**" tra le attività di recupero funzionali all'effettuazione di processi di "End of Waste". Tale attività è stata inserita nelle operazioni di gestione dei rifiuti e quindi necessita di apposita autorizzazione per poter essere svolta.

Al momento di entrata in vigore del presente Regolamento le soglie quantitative sono quelle identificate nell'allegato A) del presente regolamento, concordate con il Gestore del Servizio. I rifiuti prodotti in quantità maggiore di tali criteri saranno considerati rifiuti speciali.

I produttori di rifiuti speciali assolvono ai loro obblighi di smaltimento con le seguenti priorità:

- autosmaltimento dei rifiuti;
- conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
- esportazione dei rifiuti mediante la spedizione di rifiuti transfrontaliera;
- tramite servizio integrativo per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, che l'Amministrazione Comunale si riserva di istituire, al di fuori della privativa comunale, previa adozione di apposito atto deliberativo nelle forme previste dal D.Lgs. n.267/00.

La responsabilità del produttore/detentore per il corretto recupero o smaltimento è esclusa:

- in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta qualora ne abbia titolo;
- in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'art.193 del D.Lgs. n.152/2006 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla Regione della mancata ricezione del formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine è elevato a sei mesi.

Determinati rifiuti indifferenziati possono essere anche conferiti nel Centro di Raccolta Comunale, con le modalità e quantità definite nel presente regolamento. Al momento di entrata in vigore del presente Regolamento le quantità massime che possono essere conferite al Centro di Raccolta le soglie quantitative sono quelle indicate nell'allegato A) del presente regolamento.

I criteri per la tassazione delle superfici che danno luogo ai Rifiuti Speciali indifferenziati e le relative eventuali riduzioni sono normati dal regolamento di applicazione della Tassa Rifiuti.

### **Art 32. "Rifiuti speciali: raccolta smaltimento"**

1. La raccolta, lo smaltimento e il recupero di rifiuti speciali sono a carico del produttore che deve consegnare i rifiuti ad un soggetto autorizzato (tramite stipula di contratti con ditte specializzate);
2. L'Amministrazione Comunale può istituire servizi integrativi per la gestione dei Rifiuti Speciali:
  - a. Tali servizi non devono essere considerati obbligatori e del caso da realizzarsi sulla base di apposita convenzione tra Azienda e Comune/Gestore.

## **TITOLO 6 – UTILIZZO DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE**

### **Art 33. “Norme per l’utilizzo del Centro di raccolta comunale”**

1. Le norme relative all’utilizzo del Centro di Raccolta Comunale localizzato in Via della Chimica n.1 Zona Industriale definita struttura a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, vengono redatte nel rispetto delle vigenti norme in materia di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti con le modalità previste dal Decreto del Ministero dell’Ambiente e del Territorio 08/04/2008 ed successive modifiche ed integrazioni.

2. Le finalità principali dei Centri di Raccolta sono previste da D.M. 08/04/2008:

- integrare, ottimizzare e massimizzare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, ai fini del loro riciclo e/o riutilizzo;
- favorire il conferimento dei rifiuti urbani pericolosi per un’adeguata e distinta gestione dei medesimi;
- favorire il conferimento dei materiali urbani ingombranti e RAEE, per un’adeguata e distinta gestione dei medesimi anche ai fini di un’eventuale riuso;
- favorire la riduzione dei rifiuti destinati allo smaltimento finale.

### **Art 34. “Accesso”**

1. Sono autorizzati ad accedere per conferire i rifiuti solo i soggetti aventi età uguale o superiore ai 18 anni, che conferiscono i materiali provenienti dalle proprie abitazioni. Per accedere al centro di raccolta è necessario presentare codice fiscale dell’intestatario della TARI (iscritto al ruolo del Comune di Fiano Romano). In particolare gli operatori del centro di raccolta hanno l’obbligo di provvedere all’identificazione dell’utente, provvedere alla registrazione della tipologia di rifiuto da conferire, provvedere alla stima del quantitativo conferito. Al riguardo si precisa che tutte le informazioni sopra riportate vengono inserite nel database del sistema informatico di acquisizione e archiviazione dati ai fini di garantire la corretta tracciabilità dei rifiuti prevista dalla vigente normativa. Il conferimento è consentito solamente durante l’orario d’apertura del Centro di Raccolta ed alla presenza del personale di servizio che riceverà e autorizzerà lo scarico dei materiali conferiti.

Gli utenti:

- 1) sono obbligati ad osservare le presenti norme e tutte le indicazioni impartite dal personale addetto alla gestione del Centro di Raccolta;
- 2) devono avvisare il personale stesso di qualsiasi inconveniente, o disservizio, o pericolo e chiedere il suo aiuto per qualsiasi necessità (per esempio dubbi sulla destinazione del rifiuto, necessità di scaricare oggetti pesanti, o voluminosi, o pericolosi, ecc.);
- 3) devono soffermarsi all’interno dell’area esclusivamente per il tempo necessario alle operazioni di conferimento;
- 4) devono parcheggiare i propri veicoli per seguire lo scarico dei materiali, in modo da non ostacolare il transito di altri automezzi;

- 5) devono evitare lo spandimento a terra di qualsiasi rifiuto ed in caso contrario raccoglierlo prontamente e completamente;
- 6) devono presentarsi al Centro di Raccolta con i rifiuti già in precedenza suddivisi per tipologie e quanto più possibile ridotti di volume e dimensione;
- 7) Compatibilmente con la tipologia del rifiuto, sarà cura dell'utente provvedere a ridurre quanto più possibile le dimensioni, componendolo, piegandolo e compattandolo.
- 8) L'accesso con automezzi all'interno del Centro di Raccolta è subordinato al mantenimento della sicurezza interna, a non creare eccessivo affollamento e ad attuare un efficace controllo delle operazioni di scarico. Qualora gli operatori del servizio ne ravvisino la necessità è loro facoltà rallentare l'ingresso ai veicoli ed alle persone.
- 9) L'accesso da parte dell'utenza è consentito solo durante gli orari e nei giorni stabiliti per l'apertura dell'area come indicato nell'art. 36.

Il servizio attualmente è gratuito per tutti i soggetti autorizzati e per le tipologie e quantitativi riportate nell'allegato A.

10) L'accesso fuori dai giorni ed orari prestabiliti è permesso esclusivamente agli operatori del servizio, o per motivi di interesse pubblico, previa autorizzazione del Responsabile Comunale del servizio e/o Gestore.

11) Unico accesso consentito nei giorni di sabato e domenica limitato ai veicoli fino alla categoria M esclusi gli autocarri.

### **Art 35. "Operatori del servizio"**

Sono operatori del servizio:

- i soggetti incaricati dal Comune alla custodia e manutenzione della piazzola ecologica, nonché al controllo durante la fase di ingresso e di uscita dei rifiuti conferiti;
- i soggetti incaricati dal Comune di prelevare ed avviare al riuso, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti;
- gli operatori ecologici, addetti al servizio di igiene urbana comunale, designati dal Gestore;
- gli addetti del Comune (se necessario autorizzati).

### **Art 36. "Orario di apertura"**

1. Gli orari di apertura del Centro di Raccolta al pubblico verranno fissati nell'ambito della predisposizione dei Piani Annuali delle attività e devono essere esposti all'ingresso del Centro di Raccolta e comunicati agli utenti tramite avvisi affissi nelle bacheche comunali, pubblicati sul sito del Comune di Fiano Romano ([www.comune.fianoromano.rm.it](http://www.comune.fianoromano.rm.it)) e tramite la distribuzione di opuscoli informativi. Devono essere garantiti almeno due giorni di apertura settimanale.
2. In presenza di variazione di orari il gestore provvede alla variazione della cartellonistica ed a darne opportuna informazione agli utenti.
3. Gli operatori comunali autorizzati, gli addetti ai servizi di igiene urbana e i mezzi adibiti al prelievo dei contenitori o alle operazioni necessarie per il funzionamento della struttura possono accedere al

Centro di Raccolta durante i normali orari di apertura del Centro, previo accordo con il personale di custodia. L'accesso in orari diversi può essere consentito, in via del tutto eccezionale, previa autorizzazione del Gestore, qualora ciò si renda necessario per il migliore funzionamento dell'impianto.

### **Art 37. "Categorie di rifiuti conferibili"**

1. Il Centro di Raccolta comunale è istituito a completamento delle raccolte differenziate domiciliari e per ricevere, in certi casi, tipologie di rifiuto non comprese nelle stesse.

2. Le categorie di rifiuto conferibili direttamente a cura del produttore, sono:

- a) le frazioni di Rifiuto Solido Urbano (R.S.U.) e imballaggi, preventivamente differenziate, e provenienti dalle utenze domestiche (carta, cartone, plastica, alluminio, vetro, legno, ferro)
- b) imballaggi in materiali misti (provenienti dalle utenze domestiche);
- c) Rifiuto verde proveniente da sfalci e da potature (proveniente dalle utenze domestiche);
- d) Rifiuti Urbani Ingombranti costituiti da beni di consumo provenienti da utenze domestiche (mobili, materassi, reti, etc.);
- e) Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (frigoriferi, televisori, lavatrici, etc.) provenienti da sole utenze domestiche;
- f) Oli e grassi allo stato liquido, d'origine animale e vegetale, residui della cottura presso le utenze domestiche oppure mense scolastiche;
- g) Materiali in vetro ingombrante (lastre, damigiane etc.);
- h) Neon, tubi fluorescenti e lampadine (provenienti dalle utenze domestiche);
- i) Materiali in legno;
- j) Materiali ferrosi;
- k) Oli minerali esclusivamente di provenienza domestica.
- l) Abiti usati

### **Art 38. "La gestione dei rifiuti elettronici RAEE"**

1. Ai sensi dell'art.6, comma 1 lettera a) D.Lgs. 151/2005 e del successivo decreto attuativo (D.M.8-3-2010 n.65 "Regolamento recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature") e il Comune è tenuto:

- ad assicurare la funzionalità, l'accessibilità e l'adeguatezza dei sistemi di raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici prodotti nel proprio territorio;
- a permettere ai consumatori e ai distributori di conferire gratuitamente al Centro di Raccolta i rifiuti prodotti nel territorio Comunale o frutto del ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, dell'apparecchiatura usata proveniente dai nuclei domestici del Comune di Fiano Romano (ciò a seguito dell'emanazione di un decreto ministeriale attuativo così come stabilito al comma 1 bis dell'art.6 del D.Lgs.151/2005 e delle effettive possibilità gestionali del Centro di Raccolta

comunale. L'art.19 comma 1 del D.Lgs.151/2005 stabilisce infatti che dall'attuazione del decreto 151/2005 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Attualmente il conferimento presso il Centro di Raccolta è garantito pertanto solo alle utenze domestiche.

2. Il D.M. 185 del 25 settembre 2007 ha definito i Raggruppamenti di RAEE che dovranno essere effettuati nei Centri di Raccolta e in base ai quali verranno calcolate le quote di raccolta di competenza di ciascun produttore.

Presso i Centri di Raccolta ogni tipologia di RAEE è raccolta separatamente sulla base di una suddivisione di 5 Raggruppamenti:

- R1 Apparecchiature refrigeranti (frigoriferi, congelatori...);
- R2 Grandi bianchi (lavastoviglie, lavatrici, asciugatrici...);
- R3 Tv e Monitor;
- R4 PED,CE,ICT, Apparecchi Illuminanti ed altro (stampanti, ventilatori, telefonini,...);
- R5 Sorgenti Luminose.

3. La gestione dei RAEE provenienti dai nuclei domestici deve obbligatoriamente essere effettuata in forma collettiva, la forma collettiva è libera. I Produttori possono scegliere di aderire al Sistema Collettivo più efficiente. I Sistemi Collettivi sono i soggetti, ad esempio consorzi o società senza finalità di lucro, fondati e finanziati dai produttori di AEE per assolvere collettivamente alle obbligazioni loro attribuite dal Decreto RAEE.

I Sistemi Collettivi, operando in libera concorrenza, tendono al contenimento dei costi ed al miglioramento continuo dei livelli di servizio. I Sistemi Collettivi nati per assolvere collettivamente alle obbligazioni loro attribuite dal D.Lgs 151 del 2005 per la gestione dei RAEE hanno il compito primario di gestire il trasporto ed il trattamento ed il recupero dei RAEE sull'intero territorio nazionale. I Sistemi Collettivi attualmente attivi in Italia nel settore dei RAEE domestici sono 16 alcuni dei quali specializzati su singoli Raggruppamenti altri invece si occupano di gestire più categorie di prodotto (Sistemi Collettivi Multifiliera) e sono i seguenti: Apirae, Ccr Rewee, Dataserv, Ecodom, Ecoelit, Ecoem, Ecolamp, Ecolight, Ecoped, Ecor'it, Erp Italia, Raecycle, Remedia, Ridomus, Esagestione Rae, Cobat;

4. Il Comune di Fiano Romano ha sottoscritto la Convenzione operativa in forma di contratto per adesione regolante i servizi di gestione dei RAEE ai sensi del D.Lgs 151/05 con il "Centro di Coordinamento RAEE", consorzio con attività esterna, con sede in Milano, via Ausonio n. 4, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 05688180966 ed iscritto al REA di Milano al n. 1841067, rappresentato dal proprio Presidente Danilo Bonato in data 18/01/2013.

## **TITOLO 7 – DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art 39. "Obblighi" e "Divieti"**

Le violazioni al presente regolamento sono punite a norma delle leggi e da quanto stabilito dal presente regolamento.

E' fatto divieto per gli utenti:

- a. gettare, versare e depositare sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati coperti e scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiali di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti; il medesimo divieto vige per le superfici acquee, i rii, i canali, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, nonché i cigli delle strade;
- b. ogni forma di cernita manuale dei rifiuti conferiti all'interno degli appositi contenitori, al cittadino o a chi non espressamente autorizzato;
- c. asportare dai contenitori materiali precedentemente introdotti;
- d. l'incendio dei rifiuti o residui di lavorazione di qualsiasi tipo sia in area privata che in area pubblica;
- e. introdurre rifiuti all'interno dei pozzetti e/o delle caditoie stradali;
- f. smaltire rifiuti tramite gli scarichi fognari, in particolare è vietato l'uso di trituratori applicati sullo scarico dei lavelli, salvo sia consentito dalle leggi vigenti e approvato dal Gestore della pubblica fognatura e limitatamente ai rifiuti biodegradabili;
- g. gettare su marciapiedi o suolo pubblico in genere, cartacce o altri materiali minuti senza fare uso degli appositi contenitori (cestini getta rifiuti); tali contenitori non dovranno altresì essere utilizzati per il conferimento di altre tipologie di rifiuti;
- h. conferire rifiuti speciali (tipicamente inerti, barattoli di vernice, solventi, etc.) nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani;
- i. esporre i contenitori dei rifiuti nelle vicinanze delle proprietà altrui, fatto salvo casi particolari debitamente autorizzati dagli interessati;
- j. conferire materiali difformi da quelli concordati con l'appaltatore/gestore del servizio;
- k. l'immissione dei rifiuti sciolti all'interno dei contenitori; tali rifiuti devono essere contenuti in appositi involucri protettivi;
- l. l'abbandono, da parte dell'utente, di rifiuti anche se protetti da apposito involucro a fianco dei contenitori;
- m. immettere nei contenitori residui liquidi;
- n. introdurre materiali accesi o incandescenti;
- o. ribaltare e danneggiare in alcun modo i contenitori, eseguire scritte o affiggere su di essi i materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive) se non espressamente autorizzato;
- p. introdurre negli appositi sacchetti/contenitori di raccolta sia del rifiuto umido, che indifferenziato che per la plastica o carta, materiali diversi da quelli indicati nel presente regolamento o comunque autorizzati dall'appaltatore/gestore in adempimento alla normativa in vigore in quel momento;

- q. l'utilizzo per la raccolta del rifiuto organico di sacchetti che non siano quelli debitamente forniti o autorizzati dal Comune;
  - r. l'uso di sacchetti diversi da quelli stabiliti dal Comune per il conferimento di umido organico e indifferenziato, in quanto dotati di bollino identificativo;
  - s. esporre fuori dalla propria abitazione sacchetti/contenitori contenenti rifiuti, al di fuori dei giorni e degli orari precisati nel servizio di raccolta porta a porta;
  - t. l'uso improprio, manomissione, rottura, insudiciamento anche a mezzo di affissione di manifesti e scritte, dei vari tipi di sacchetti e contenitori forniti dal Comune per la raccolta differenziata dei rifiuti;
  - u. intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che ostacolano il servizio stesso;
  - v. il conferimento di contenitori/sacchetti in luoghi ove possano costituire pericolo o intralcio alla circolazione, anche pedonale, o in stalli di sosta per autoveicoli;
  - w. depositare i rifiuti organici al di fuori dell'apposito contenitore, o anche depositare detti rifiuti nell'apposito contenitore ma privi del sacchetto fornito dal Comune in materiale biodegradabile e compostabile;
  - x. depositare oggetti o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento dei contenitori in corrispondenza dei contenitori.
2. E' inoltre obbligo sanzionato in caso di trasgressione:
- a. degli utenti provvedere sempre a conferire il materiale nel modo più adeguato a prevenire la dispersione di materiale ad opera del vento od animali e a tenere pulito il punto di conferimento;
  - b. conferire in modo separato i rifiuti nei giorni stabiliti per ciascuna frazione merceologica di rifiuto e negli orari prefissati, in modo da lasciare gli stessi il minor tempo possibile incustoditi;
  - c. assicurarsi che i contenitori siano sempre ben chiusi, in modo da non attirare facilmente gli animali che potrebbero estrarne e spandere il contenuto sulla pubblica via, sulle aree di pubblico interesse o in prossimità delle stesse e per facilitare la raccolta agli operatori;
  - d. da parte di tutti gli utenti provvedere al conferimento, ove possibile, nel punto più di facile accesso per i mezzi utilizzati per la raccolta, allo scopo di evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ridurre i disturbi alla popolazione; i contenitori devono comunque essere, con le frequenze stabilite per il servizio di raccolta, ubicati esternamente dinanzi all'abitazione o all'esercizio da cui provengono i rifiuti;
  - e. ridurre in pezzi o comprimere i rifiuti voluminosi, in modo da utilizzare tutto lo spazio disponibile del sacco;
  - f. nel caso in cui i contenitori siano posizionati in modo da deturpare il paesaggio, l'utente dovrà trovare collocazione più idonea e nel caso questa non esistesse, sarà obbligato a provvedere a posizionare i contenitori stessi poco prima che venga effettuata la raccolta da parte degli addetti al servizio di nettezza urbana;



g. segnalare agli Uffici competenti del Comune per gli opportuni provvedimenti del caso, eventuali problemi relativi ad una diffusa mancanza di rispetto da parte dei cittadini o di singoli utenti delle modalità di conferimento dei rifiuti. Il Sindaco e/o il Responsabile del Settore Tecnico potranno intervenire con appositi e motivati atti allo scopo di regolamentare l'uso di alcuni contenitori e/o mezzi anche in modo mirato ad una particolare situazione.

### 3. Gli operatori del servizio devono

- su richiesta dell'utenza, dare indicazioni circa la corretta differenziazione dei rifiuti conferiti ma non sono tenuti a compiere sempre le operazioni di scarico del materiale per conto dell'utente (salvo nei casi di rifiuti urbani pericolosi che devono essere collocati in maniera corretta nei relativi contenitori specifici).
- garantire il rispetto, da parte degli utenti, di tutte le norme previste dal presente Regolamento e pertanto hanno facoltà di:
  - Richiedere, a chiunque intenda conferire i propri rifiuti presso la piazzola, un documento d'identità valido in modo da verificarne i requisiti per l'accesso;
  - Controllare che i rifiuti vengano scaricati in modo corretto in base alla tipologia;
  - Segnalare, tramite il Gestore o direttamente, al responsabile Comunale del Servizio ogni eventuale infrazione o inosservanza alle presenti norme da parte di chiunque, richiedendo se necessario anche l'intervento della Polizia Municipale;
  - Negare lo scarico dei rifiuti, presso il Centro di Raccolta, che non rispondono alle prescrizioni indicate nell' Art 37;
  - Interrompere l'accesso, al Centro di Raccolta, ai veicoli ed alle persone qualora se ne ravvisi la necessità.

### **Art 40. "Attività di controllo"**

1. Le attività di controllo sul rispetto e sull'applicazione del presente regolamento avvengono:

- su segnalazione/esposto scritto da parte di qualsiasi cittadino;
- su segnalazione anche verbale degli operatori del servizio;
- per decisione del Responsabile Comunale del servizio;
- su diretta iniziativa dell'Ufficio di Polizia Municipale e delle Forze dell'Ordine.

2. In qualunque momento è possibile la verifica, da parte sia degli operatori del servizio sia degli organi di polizia del contenuto dei sacchi, cartoni, contenitori o altro che si suppone siano in violazione alle norme del presente regolamento.

3. L'Amministrazione potrà in qualunque momento decidere, con apposita delibera di Giunta, di avvalersi di mezzi audiovisivi o mezzo per il controllo qualora se ne ravvisi la necessità o l'opportunità.

4. Fatte salve le competenze degli enti preposti per legge al controllo, il Soggetto gestore attiva la vigilanza per il rispetto del presente regolamento comunicando le violazioni amministrative previste dal presente e dal successivo Art 41.

5. I controlli sono effettuati da personale del soggetto gestore anche con l'ausilio di apparecchiature fotografiche e di videosorveglianza; tale personale, per lo svolgimento di tali mansioni, ha la qualifica di incaricato di pubblico servizio; i nominativi dei soggetti incaricati vengono comunicati dal soggetto gestore al Comune.

6. Il personale preposto al controllo è autorizzato ad effettuare tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento dell'osservanza alle norme di cui al presente regolamento.

7. In caso di accertamento di violazione di uno o più articoli del presente Regolamento, si provvederà immediatamente a sanzionare l'utente contravventore..

#### **Art 41. "Controllo e sanzioni"**

1. Fatti salvi i divieti disposti dall'art. 192 del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., chiunque contravviene alle disposizioni contenute nel presente regolamento e nelle conseguenti ordinanze comunali è soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro.

2. In caso di infrazione su quanto indicato nel presente Regolamento, gli utenti residenti negli edifici non dotati di condominio saranno identificati e puniti singolarmente con sanzioni pecuniarie di cui al punto 1 del presente articolo.

3. In caso di mancata osservanza di quanto regolamentato negli articoli precedenti, gli utenti residenti negli edifici dotati di condominio, la sanzione sarà unica per il condominio e pertanto pagata equamente da tutti i condomini, indipendentemente da chi ha commesso l'infrazione.

#### **Art 42. "Entrata in vigore"**

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.

## ALLEGATO A- Limiti quantitativi per i rifiuti accettati al Centro di Raccolta

I limiti per il conferimento, pari ad un massimo di 3 volte settimanali, di rifiuti urbani nel Centro di Raccolta sono fissati compatibilmente con la capacità ricettiva e gestionale della stessa. Di seguito gli stessi sono elencati a titolo puramente indicativo e non esaustivo, tramite i loro CER.

### Limiti per il conferimento:

TIPO RIFIUTI	Limiti quantitativi in kg o in pezzi per singolo conferimento
CER 15 01 01 Imballaggi di carta e cartone e 20 01 01 Rifiuti di Carta e cartone	50 kg
CER 15 01 02 Imballaggi in plastica e CER 20 01 39 rifiuti in plastica	100 pz
CER 15 01 03 Imballaggi in legno (p.es. cassette) o definiti in mc e CER 200137* e 200138 rifiuti legnosi	2 mc
CER 15 01 04 Imballaggi in metallo e CER 20 01 40 rifiuti in metallo	50 kg
CER 15 01 07 Imballaggi in vetro e CER 20 01 02 Rifiuti in Vetro (p.es. contenitori di vetro, damigiane, lastre)	50 pz
CER 15 01 06 Imballaggi in materiali composti (poliaccoppiati)	100 pz
CER 20 01 25 Oli e grassi commestibili (compresi quelli provenienti dalle mense comunali (scolastiche)	5 kg
CER 20 01 26* es. Olio minerale (derivante dalla manutenzione dei veicoli ad uso privato, effettuata in proprio dalle utenze domestiche).	5 kg
CER 20 02 01 Rifiuti biodegradabili prodotti da giardini (p.es. Ramaglie, sfalci, patate)	200 Kg
CER 20 03 07 Rifiuti Ingombranti (Materassi, mobili realizzati in più materiali, ecc.)	N. 2 pz
CER 20 01 35* e CER 20 01 36 Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso (anche televisori) di sola provenienza domestica	N. 2 pz
CER 20 01 23* Apparecchiature contenenti CFC (frigocongelatori, condizionatori, etc) di sola provenienza domestica	N. 1 pz
CER 20 01 21 RAEE: tubi fluorescenti e altri tubi contenenti mercurio, lampadine, etc.. di sola provenienza domestica	N. 2 pz

Nell'eventuale possibilità di conferimento di RAEE da parte dei distributori il limite suddetto va inteso riferito a ciascun utenza domestica da cui proviene il RAEE.

Il Comune potrà nel futuro modificare o estendere, a seguito di mutate esigenze organizzative, tecniche o a seguito successive normative, le tipologie di rifiuti per cui sono attivate le raccolte differenziate.

Il Comune potrà rifiutare il permesso di conferire al Centro di Raccolta tutti i rifiuti per i quali fosse in vigore o risultasse in vigore l'obbligo di conferimento a soggetti diversi (es.: Consorzi obbligatori di raccolta, esercenti con attività di ritiro con sistema della cauzione, etc.).

**ALLEGATO B- Sanzioni**

VIOLAZIONE	CASISTICA	SANZIONE	
		Minima	Massima
Abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo.	Rifiuti non pericolosi o non ingombranti; rifiuti urbani.	€ 300,00	€ 3.000,00
Conferimento dei rifiuti nei contenitori consegnati dal gestore al di fuori degli orari indicati.	Rifiuti non pericolosi o non ingombranti; rifiuti urbani.	€ 25,00	€ 500,00
Mancato utilizzo, per la raccolta dell'umido compostabile, di sacchetti in materiale biocompostabile o di rifiuto non freddo o contenente liquidi.	Rifiuti urbani.	€ 25,00	€ 500,00
Abbandono di ingombranti, RAEE, PILE, ELETTRODOMESTICI ecc	Rifiuti urbani.	€ 150,00	€ 1.500,00
Abbandono di materiale in eternit o similari		€ 500,00	€ 5.000,00
Conferimento fuori dal normale circuito di raccolta.	Rifiuti Urbani di frazioni riciclabili.	€ 50,00	€ 1.000,00
Affidamento a persone non autorizzate di ingombranti, RAEE, elettrodomestici (sia a chi affida e sia a chi riceve)		€ 500,00	€ 5.000,00
Danneggiamento delle attrezzature rese disponibili dal Gestore per il conferimento dei rifiuti.		€ 25,00	€ 500,00
Abbandono di ramaglie in qualunque luogo non autorizzato		€ 150,00	€ 1.500,00
Conferimento nei contenitori gestore di rifiuti impropri, non conformi per qualità e purezza e/o non adeguatamente confezionati.	Rifiuti non pericolosi o non ingombranti; rifiuti urbani.	€ 25,00	€ 500,00
Mancato ritiro del Kit rifiuti. (dopo due sollecitazioni)		€ 50,00	€ 1.000,00

Conferimento di materiali accesi, non completamente spenti o tali da danneggiare il contenitore		€ 50,00	€ 1.000,00
Incendio di rifiuti in area pubblica o privata.	Rifiuti non pericolosi o non ingombranti; rifiuti urbani	€ 300,00	€ 3.000,00
Imbrattamento aree bonificate ove insiste il cartello di divieto di scarica		€ 500,00	€ 5.000,00